

Delib.G.P. 11 novembre 2011, n. 2359 ⁽¹⁾.

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 72 e 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Anno scolastico e formativo 2011/2012.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 novembre 2011, n. 48.

Il Relatore comunica,

La legge provinciale sulla scuola *L.P. 7 agosto 2006, n. 5* disciplina, al Titolo V, gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio, i quali comprendono, fra l'altro:

1. la concessione di assegni di studio agli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (*articolo 72*, comma 1, lettera e);
2. l'erogazione di facilitazioni di viaggio (*articolo 72*, comma 1, lettera g);
3. la concessione di assegni di studio agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie per le spese relative alla retta di iscrizione e frequenza (*articolo 76*, comma 3).

La medesima *legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5* demanda ai regolamenti attuativi del Titolo V la definizione di requisiti, criteri e modalità per l'accesso ai benefici sopra indicati.

Con *D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.* è stato emanato il regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, attuativo degli *articoli 71, 72 e 73 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5*; a decorrere dall'anno scolastico 2008/09 ha cessato, pertanto, di trovare applicazione la normativa contenuta nella *legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30*, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 del citato regolamento (Norme transitorie) in merito all'erogazione degli interventi in materia di diritto allo studio, la cui competenza rimane in capo ai Comprensori della Provincia fino alla data individuata ai sensi dell'*articolo 8, comma 13, della legge provinciale n. 3 del 2006*, recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

La progressiva attuazione della legge di riforma istituzionale comporta necessariamente una fase di transizione. Allo stato attuale gli interventi in materia di assistenza scolastica, ivi compresa la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, sono gestiti:

- in regime di delega dal Comprensorio Valle dell'Adige, per le Comunità Rotaliana Königsberg, Valle di Cembra, Paganella, Valle dei Laghi e il territorio della Valle dell'Adige (Trento - Cimone – Aldeno e Garniga);
- direttamente, con titolarità della funzione, dalle Comunità di Primiero (D.P.P. 22 dicembre 2009, n. 202), delle Giudicarie (D.P.P. 22 dicembre 2009, n. 203), della Val di Non (D.P.P. 27 aprile 2010, n. 63), Alta Valsugana e Bersntol (D.P.P. 27 aprile 2010, n. 64), Comunità territoriale della Val di Fiemme (D.P.P. 25 giugno 2010, n. 113), Alto Garda e Ledro (D.P.P. 30 dicembre 2010, n.

231), della Valle di Sole (D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 232), Valsugana e Tesino (D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 233), Comun General de Fascia (D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 234), della Vallagarina (D.P.P. 31 marzo 2011, n. 36), Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (D.P.P. 29 luglio 2011, n. 93), per le quali Comunità la funzione in oggetto è stata trasferita ai sensi dell'*articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006*.

Considerato l'attuale assetto istituzionale, come sopra descritto, i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale n. 5/2006*, approvati con la presente deliberazione, sono vincolanti per il Comprensorio Valle dell'Adige che eroga gli interventi in materia di assistenza scolastica in regime di delega per le Comunità Rotaliana Königsberg, Valle di Cembra, Paganella, Valle dei Laghi e il territorio della Valle dell'Adige (Trento – Cimone - Aldeno e Garniga). Per quanto riguarda le Comunità che gestiscono gli interventi in materia di assistenza scolastica direttamente, con titolarità della funzione, le medesime possono adottare criteri e modalità nei limiti delle direttive stabilite con l'atto di indirizzo e coordinamento di cui alla Delib.G.P. n. 3051 del 18 dicembre 2009. È fatta salva, comunque, la facoltà per gli Enti titolari della funzione di adottare, ai fini della concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale n. 5/2006*, i criteri e le modalità approvati con la presente deliberazione.

La concessione degli assegni di studio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale n. 5/2006*, è disciplinata dall'articolo 7 del regolamento attuativo emanato con *D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.*, il quale prevede, al comma 6, che la Giunta provinciale stabilisca i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio, individuando, in particolare:

- a) la condizione economica del nucleo familiare dello studente;
- b) gli importi minimi e massimi degli assegni di studio;
- c) gli eventuali criteri di merito scolastico in aggiunta a quelli già previsti dal medesimo articolo 7, comma 5.

Per quanto concerne la condizione economica familiare di cui alla lettera a), l'articolo 11 del regolamento di attuazione stabilisce che la Giunta provinciale individui i parametri di valutazione della stessa, nel rispetto delle disposizioni dettate ai sensi dell'*articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 2003, n. 3* (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi), definendo:

- a) le caratteristiche di composizione del nucleo familiare;
- b) gli specifici strumenti di agevolazione in relazione al numero di figli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale;
- c) la ponderazione del reddito e del patrimonio dei diversi componenti il nucleo familiare;
- d) le franchigie da applicare agli elementi patrimoniali;
- e) il rapporto di conversione degli elementi patrimoniali netti in reddito equivalente.

La facilitazione di viaggio è disciplinata dall'articolo 9, comma 2., lettera c), del regolamento attuativo emanato con *D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.*, il quale prevede che tale

agevolazione possa essere erogata nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto ai fini della frequenza scolastica.

Il citato regolamento stabilisce che tale contributo sia corrisposto secondo criteri e parametri individuati dalla Giunta provinciale, i quali tengono conto della condizione economica del nucleo familiare, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento stesso.

Con *D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg.* è stato emanato il regolamento concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, attuativo degli *articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5*; pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 non trova più applicazione la normativa contenuta nella *legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo terzo, e relativo regolamento attuativo.*

La concessione degli assegni di studio di cui all'*articolo 76 della legge provinciale n. 5/2006*, destinati agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie per la retta di iscrizione e frequenza, è disciplinata al Capo III del sopra citato regolamento attuativo; in particolare l'articolo 20 prevede che la Giunta provinciale, ai sensi dell'*articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3*, e nel rispetto dei principi enunciati nello stesso articolo, stabilisca:

a) i criteri di valutazione della condizione economica familiare, tenendo conto sia del reddito che del patrimonio;

b) i limiti di reddito e di patrimonio per l'ammissione all'assegno di studio;

c) la misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile, con la possibilità di differenziare la misura massima in relazione ai diversi gradi di scuola.

Con *Delib.G.P. 17 giugno 2010, n. 1419* la Giunta provinciale ha approvato il documento contenente le nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'*articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3*, valevoli a decorrere dal 1° luglio 2010.

Con riferimento agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui agli articoli 7 e 9 del regolamento attuativo emanato con *D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg.* e agli assegni di studio di cui all'articolo 20 del regolamento attuativo emanato con *D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg.*, in considerazione del fatto che entrambe le citate normative in materia di diritto allo studio prevedono la valutazione della condizione economica familiare secondo le disposizioni dettate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'*articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3*, si propone di approvare un disciplinare comune valido per l'insieme degli interventi.

Tale disciplinare recante "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio", di cui all'*allegato D*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è stato redatto in sostanziale continuità con quello adottato per l'anno scolastico 2010/2011; è presente un solo elemento innovativo a livello di composizione del nucleo familiare, riguardante nello specifico il richiedente monogenitore, introdotto al fine di armonizzare la disciplina oggetto del presente provvedimento con quella relativa alle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio in materia di ristorazione scolastica, approvata con *Delib.G.P. n. 1317 del 17 giugno 2011.*

Si propone, pertanto, di approvare, quali allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- I criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera e), della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato A*);

- I criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato B*);

- I criteri e le modalità per la concessione delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato C*);

- Il disciplinare recante “Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio (*Articoli 72 e 76 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e relativi regolamenti di attuazione*)” di cui all'*allegato D*);

Tutto ciò premesso,

La Giunta provinciale

- udita la relazione;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

Delibera

[Testo della deliberazione]

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera e), della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato A*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato B*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di approvare i criteri e le modalità per la concessione delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera g), della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, illustrati nell'*allegato C*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di approvare il disciplinare recante “Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio (*Articoli 72 e 76 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e relativi regolamenti di attuazione*)”, di cui all'*allegato D*), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*, approvati con la presente deliberazione, sono vincolanti per il Comprensorio Valle dell'Adige, il quale svolge le funzioni inerenti il diritto allo studio in regime di delega per le Comunità Rotaliana Königsberg, Valle di Cembra, Paganella, Valle dei Laghi e il territorio della Valle dell'Adige (Trento - Cimone - Aldeno e Garniga); per le Comunità direttamente titolari della predetta funzione è applicato l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con la Delib.G.P. n. 3051 del 18 dicembre 2009, fatta salva la facoltà per gli Enti di adottare i criteri e le modalità approvati con il presente provvedimento;

6. di demandare a successiva determinazione del Dirigente il Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale l'approvazione dei modelli di domanda per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui agli *articoli 72 e 76 della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Allegato A)

Criteri e modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera e) della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*

1. Destinatari dell'intervento

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. Requisiti di ammissione

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

A) essere residente in provincia di Trento;

B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012;

C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;

D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;

E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'*allegato D*);

F) per i minori in affidato presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);

G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. Spese ammissibili

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI BENEFICIARI
a) Convitto e alloggio ⁽²⁾	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell' <i>art. 11 della L.P. n. 21/1978</i> ; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
b) Mensa ⁽³⁾	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
c) Trasporto	
d) Libri di testo	
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza ⁽⁴⁾	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di assegno di studio è presentata all'ente territoriale di residenza dello studente destinatario del beneficio, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di adozione dei presenti criteri e fino al 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all'*allegato D*).

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. Istruttoria delle domande e concessione dell'assegno di studio

L'ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui all'*allegato D*), e del merito

scolastico, individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2010/2011, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'ente territoriale approva la graduatoria e concede l'assegno di studio nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

6. Modalità di erogazione dell'assegno di studio

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di 5.000,00 euro.

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria, da erogare entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.

(2) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dal Comprensorio e dalle Comunità.

(3) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

(4) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Allegato B)

Criteria e modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'*articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006*

1. Destinatari dell'intervento

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti in possesso dei requisiti elencati al punto 2. iscritti e frequentanti le seguenti istituzioni scolastiche paritarie:

- COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, SEDE DI TRENTO;
- COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI, SEDE DI ROVERETO;
- ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI TRENTO;
- SCUOLA SACRA FAMIGLIA DI TRENTO;
- SCUOLA MARIA SS. BAMBINA DI TRENTO;
- ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE DI TRENTO;

- ISTITUTO SALESIANO SANTA CROCE DI MEZZANO DEL PRIMIERO;
- SCUOLA RUDOLF STEINER DI TRENTO;
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VERONESI DI ROVERETO;
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GARDASCUOLA DI ARCO;
- ISTITUTO TECNICO GARDASCUOLA DI ARCO;
- LICEO SCIENTIFICO GARDASCUOLA DI ARCO;
- ISTITUTO IVO DE CARNERI - OXFORD CIVEZZANO DI CIVEZZANO.

2. Requisiti di ammissione

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

A) essere residente in provincia di Trento;

B) avere un'età non superiore ai vent'anni alla conclusione dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegno di studio, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico, il giorno 9 giugno 2012;

C) avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

D) frequentare la classe di iscrizione per almeno un quadrimestre nell'anno scolastico al quale la concessione dell'assegno di studio si riferisce;

E) appartenere ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica non superiore al limite ICEF stabilito per l'accesso al beneficio;

F) per i minori in affidato presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E);

G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. Spese ammissibili

L'assegno di studio è concesso a sostegno delle spese di iscrizione e frequenza presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento, elencate al punto 1.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di assegno di studio è presentata all'istituzione scolastica paritaria frequentata dallo studente destinatario del beneficio, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di adozione dei presenti criteri e fino al 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all'*allegato D*).

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. Istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dell'assegno di studio

Le modalità per l'istruttoria delle domande, per la concessione dell'assegno di studio e per l'erogazione dello stesso sono stabilite dagli articoli 21 e 22 del regolamento attuativo emanato con *D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg.* e dalla determinazione del dirigente il Servizio scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale n. 149 di data 25 settembre 2009, recante "Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'attuazione dell'intervento relativo alla concessione degli assegni di studio di cui all'*articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5*", con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e le istituzioni scolastiche paritarie.

L'assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50,00 euro alla misura massima di:

600,00 per la scuola primaria;

700,00 per la scuola secondaria di primo grado;

1.100,00 per la scuola secondaria di secondo grado.

L'importo dell'assegno di studio è determinato sulla base della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri stabiliti dalla disciplina ICEF contenuta nell'*allegato D*).

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

Allegato C)

Criteria e modalità per la concessione delle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72, comma 1, lettera g) della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006.*

1. Destinatari dell'intervento

Possono beneficiare della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

2. Requisiti di ammissione

A. Possono fruire della facilitazione di viaggio gli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione residenti in provincia di Trento e di età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui si riferisce l'intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012.

B. La facilitazione di viaggio è concessa nel caso di impossibilità di fruizione, da parte dello studente, di un servizio di trasporto pubblico ai fini della frequenza scolastica.

C. La facilitazione di viaggio può essere concessa se il percorso non coperto da servizio pubblico è superiore ai 3 chilometri; tale misura costituisce franchigia ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo.

3. Spese ammissibili

La facilitazione di viaggio consiste in un contributo forfetario rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e il più vicino punto di raccolta del mezzo pubblico usufruibile per il raggiungimento della sede scolastica o formativa. Nel caso di carenza di un idoneo servizio di trasporto pubblico per l'intero tragitto, il contributo forfetario è rapportato alla distanza tra il luogo di residenza o di domicilio dello studente e la sede dell'istituzione scolastica o formativa frequentata.

La facilitazione di viaggio è riconosciuta sia nel caso di trasporto effettuato direttamente dalla famiglia con mezzo proprio, sia nel caso di trasporto effettuato a mezzo vettore.

4. Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di facilitazione di viaggio è presentata all'ente territoriale di residenza dello studente destinatario del beneficio, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di adozione dei presenti criteri e fino al 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all'*allegato D*).

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. Istruttoria delle domande e concessione della facilitazione di viaggio

La facilitazione di viaggio è concessa con le seguenti modalità:

A. Nel caso di trasporto con mezzo proprio, il contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento è calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- distanza chilometrica coperta con mezzo proprio, al netto della franchigia di cui al punto 2., considerata per il viaggio di andata e per quello di ritorno;
- numero complessivo di trasporti effettuati: nel caso di trasporto giornaliero è considerata la durata in giorni dell'anno scolastico di riferimento, come indicata nel calendario annuale approvato con

deliberazione della Giunta provinciale; nel caso di trasporto settimanale sono considerate n. 33 settimane di attività curricolare;

- rimborso chilometrico pari a 10 centesimi o a 5 centesimi in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

Se il trasporto con mezzo proprio riguarda più di uno studente per famiglia, è riconosciuta una sola facilitazione di viaggio, ancorché il medesimo sia effettuato per distanze o frequenze diverse; in tal caso, ai fini del calcolo del contributo, i parametri sopra indicati sono riferiti allo studente trasportato con maggiore distanza chilometrica non servita da mezzo pubblico e con frequenza di trasporto maggiore.

B. Nel caso di trasporto a mezzo vettore, la facilitazione di viaggio è erogata, in via ordinaria, sulla base della spesa a carico della famiglia, come certificata da idonea documentazione fiscale, applicando il seguente criterio: rimborso pari all'80% della spesa o al 40% della spesa in relazione alla condizione economica familiare ICEF.

La facilitazione di viaggio per il trasporto a mezzo vettore è comunque erogata in base al parametro chilometrico di cui alla lettera A., se con tale criterio risulta inferiore a quella che sarebbe erogata in via ordinaria.

Ai fini della valutazione della condizione economica familiare è applicata la disciplina ICEF illustrata nell'*allegato D*).

L'ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria e concede la facilitazione di viaggio nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

6. Modalità di erogazione della facilitazione di viaggio

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

La facilitazione di viaggio è liquidata a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

Allegato D)

Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'ammissione agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio (*Articoli 72 e 76 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e relativi regolamenti di attuazione*)

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale sulla scuola L.P. n. 5/2006* e relativo regolamento di attuazione (*D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg., articoli 7 e 9*) e ai fini

dell'accesso agli assegni di studio di cui all'articolo 76 della medesima legge provinciale e relativo regolamento di attuazione (*D.P.P. 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg., articolo 20*). Tale disciplina è adottata in armonia con quella relativa alle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio in materia di ristorazione scolastica, approvata con Delib.G.P. n. 1317 del 17 giugno 2011.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con Delib.G.P. 17 giugno 2010, n. 1419 e le disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive ICEF, approvate con Delib.G.P. 10 giugno 2011, n. 1228.

1. Composizione del nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'*articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, salvo quanto stabilito da quanto segue.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;

b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;

b) quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.p.;

c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'*articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898*, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

Non fanno parte del nucleo familiare da valutare i minori affidati e le persone accolte con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché le persone che prestano in modo esclusivo, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare medesimo.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni della presente disciplina. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Il genitore non coniugato con diversa residenza anagrafica dal genitore richiedente l'agevolazione fa parte del nucleo familiare del genitore richiedente l'agevolazione ad esclusione dei seguenti casi: a) non riconoscimento del figlio naturale; b) genitore con altri figli non riconducibili al genitore richiedente l'agevolazione.

2. Definizione di nucleo autonomo

È da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni:

- a) residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni dalla data di presentazione della domanda di beneficio;
- b) possesso di un reddito minimo fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico (euro 2.840,51).

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrà considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica sarà riferita all'intero nucleo.

3. Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento

Il richiedente l'assegno di studio e della facilitazione di viaggio può essere:

- uno dei genitori, anche affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori;
- lo studente maggiorenne unicamente se costituisce nucleo autonomo ai sensi del precedente punto 2.

Beneficiario dell'assegno di studio e della facilitazione di viaggio è lo studente per il quale è presentata la relativa domanda.

4. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il richiedente

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali in relazione al grado di parentela con il soggetto richiedente:

Al 100% il reddito del soggetto richiedente, del coniuge non separato legalmente e del convivente “more uxorio”.

Al 50% il reddito del soggetto che abbia un grado di parentela di 1°, 2°, 3° o 4° grado o affine e di altri soggetti conviventi non parentali.

5. Altri parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa abitazione di residenza LS2	60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%
Reddito di riferimento RIF	50.000,00

6. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2011/2012, nella dichiarazione sostitutiva ICEF vanno indicati i valori di reddito e di patrimonio relativi all'anno 2010.

7. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con Delib.G.P. 17 giugno 2010, n. 1419 e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con Delib.G.P. 25 giugno 2010, n. 1484.

8. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici

Sono ammessi all'assegno di studio, e alla facilitazione di viaggio in Fascia 1, gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF pari o inferiore a 0,3529 (ICEF_sup), corrispondente a un reddito equivalente di 36.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica maggiore di ICEF_sup non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio possono essere ammessi alle medesime in Fascia 2.

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio i minori in affidamento presso famiglie o presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

9. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato A).

In base al valore dell'indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf), corrispondente ad un reddito equivalente di 23.000,00 euro per un nucleo di tre componenti.

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF_sup.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato A).

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato

all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 5.000,00 euro.

$$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100; 5.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

10. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5

L'assegno di studio è calcolato in relazione alla condizione economica familiare.

L'assegno di studio è corrisposto dalla misura minima di 50,00 euro alla misura massima di:

- 600,00 euro per la scuola primaria;
- 700,00 euro per la scuola secondaria di primo grado;

- 1.100,00 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

L'assegno di studio è dovuto nella misura massima se il nucleo familiare ha un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF_inf).

Per valori dell'indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e 0,3529 (ICEF_sup) l'importo dell'assegno di studio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF, sino a diventare pari a 50,00 euro in corrispondenza del valore ICEF_sup, con scaglioni di un euro. Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

11. Calcolo della facilitazione di viaggio di cui all'*articolo 72 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006, n. 5*

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,3529 (ICEF_sup), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta;
- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

12. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio

Si stabilisce che qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.
